

N. 02465/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01682/2009 REG.RIC.

N. 01683/2009 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

INTERLOCUTORIA sul ricorso numero di registro generale 1682 del 2009 proposto da  
\*\*\*\*\* , \*\*\*\*\* , \*\*\*\*\* , \*\*\*\*\* , \*\*\*\*\* , \*\*\*\*\* ,  
\*\*\*\*\* , \*\*\*\*\* e \*\*\*\*\* , già rappresentate e difese dall'avv. \*\*\*\*\* e  
domiciliate presso lo stesso in Roma, Via \*\*\*\*\* (in seguito al decesso dell'avv.  
\*\*\*\*\* si sono costituite in giudizio con il nuovo difensore, avv. Rosalia Pacifico, con  
elezione di domicilio presso l'avv. \*\*\*\*\* in Roma, Via \*\*\*\*\* , le appellanti  
\*\*\*\*\* , \*\*\*\*\* e \*\*\*\*\*);

contro

Esmas - Ente Scuole Materne della Sardegna, n. c. ;

nei confronti di

\*\*\*\*\* , \*\*\*\*\* , \*\*\*\*\* , \*\*\*\*\* , \*\*\*\*\* , \*\*\*\*\* ,  
\*\*\*\*\* , \*\*\*\*\* , \*\*\*\*\* , \*\*\*\*\* , \*\*\*\*\* , \*\*\*\*\* ,  
\*\*\*\*\* , \*\*\*\*\* , \*\*\*\*\* , \*\*\*\*\* , \*\*\*\*\* , \*\*\*\*\* ,  
\*\*\*\*\*.

sul ricorso numero di registro generale 1683 del 2009 proposto da \*\*\*\*\* ,  
\*\*\*\*\* , \*\*\*\*\* , \*\*\*\*\* , \*\*\*\*\* , \*\*\*\*\* ,  
\*\*\*\*\* , \*\*\*\*\* , \*\*\*\*\* , \*\*\*\*\* , \*\*\*\*\* , \*\*\*\*\* ,  
\*\*\*\*\* , \*\*\*\*\* , \*\*\*\*\* , \*\*\*\*\* , \*\*\*\*\* , \*\*\*\*\* ,  
\*\*\*\*\* , \*\*\*\*\* e \*\*\*\*\* già rappresentate e difese dall'avv. \*\*\*\*\* ,  
con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, Via \*\*\*\*\* (in seguito al decesso  
dell'avv. \*\*\*\*\* si sono costituite in giudizio con il nuovo difensore, avv. Rosalia  
Pacifico, con elezione di domicilio presso l'avv. \*\*\*\*\* in Roma, Via \*\*\*\*\* , le

appellanti \*\*\*\*\* , \*\*\*\*\* , \*\*\*\*\* , \*\*\*\*\* , \*\*\*\*\* , \*\*\*\*\* ,  
\*\*\*\*\* , \*\*\*\*\* , \*\*\*\*\* , \*\*\*\*\* , \*\*\*\*\* );

contro

Esmas - Ente Scuole Materne della Sardegna, n. c. ;

per la riforma

con riferimento a entrambi i ricorsi: della sentenza del T.A.R. SARDEGNA - CAGLIARI -SEZIONE I, n. 2389/2007, resa tra le parti, concernente accertamento della natura di trattamento previdenziale aggiuntivo del capitale di cui alla delibera Esmas 6 dicembre 1969 e condanna dell'Ente resistente al pagamento del capitale o della rendita prevista, a far data dal 1° dicembre 1995, oltre agli accessori; in subordine, condanna dell'Ente resistente al pagamento, a titolo di restituzione di indebito, delle somme trattenute sullo stipendio dalle ricorrenti, e al risarcimento dei danni;

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Viste le comparse di costituzione nell'interesse di \*\*\*\*\* , \*\*\*\*\* , \*\*\*\*\* e \*\*\*\*\* (RG 1682/09), e di \*\*\*\*\* , \*\*\*\*\* , \*\*\*\*\* , \*\*\*\*\* , v, \*\*\*\*\* , \*\*\*\*\* , \*\*\*\*\* , \*\*\*\*\* , \*\*\*\*\* , \*\*\*\*\* , \*\*\*\*\* (RG n. 1683/09), con l'avv. Rosalia Pacifico, per confermare assunti, deduzioni e conclusioni già formulati dal precedente difensore, deceduto, avv. \*\*\*\*\*;

Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm. ;

Vista l'ordinanza collegiale istruttoria n. 224 del 2015;

Relatore nell'udienza pubblica del 28 aprile 2015 il cons. Marco Buricelli e udito per le parti appellanti l'avvocato \*\*\*\*\* per delega di Pacifico;

premesso in fatto e considerato in diritto quanto segue.

1. Con un unico ricorso (n. RG 3476/1996) proposto nel 1996 dinanzi al Tar Sardegna le ricorrenti, all'epoca dei fatti per i quali è causa tutte dipendenti dell'Ente Scuole Materne Sardegna -Esmas (soppresso con la legge n. 353/1998), successivamente transitate nei ruoli del Ministero dell'istruzione, esponevano che con delibera in data 20.12.1969 l'Ente aveva deciso di stipulare a loro favore un contratto con la società assicuratrice RAS in forza del quale alla scadenza del 1° dicembre 1995 ogni dipendente avrebbe conseguito una rendita vitalizia o, in alternativa, un capitale indicizzato, in forza dei versamenti mensili effettuati, a carico per metà dell'Ente e per l'altra metà del singolo dipendente.

Questi ultimi versamenti venivano direttamente trattenuti sullo stipendio mensile

nell'ammontare, a quanto consta dagli atti di causa, di 2.500 lire.

Senonché, con tre delibere del 1983, non comunicate alle interessate, l'Esmas decideva di procedere alla risoluzione consensuale del contratto con la RAS.

A seguito di detta risoluzione le trattenute a carico delle singole dipendenti venivano sospese.

L'organizzazione sindacale delle ricorrenti veniva a conoscenza dell'avvenuta risoluzione del contratto di assicurazione soltanto nell'ottobre del 1993.

Veniva quindi richiesto all'Ente, direttamente dalle interessate mediante notifica di un apposito atto di diffida, oltre che dal legale delle medesime, il trattamento di quiescenza integrativo, ovvero il capitale indicizzato previsto nella polizza o, a titolo di indebito arricchimento, le somme a suo tempo trattenute sulle singole retribuzioni.

In primo grado l'Esmas si difendeva rilevando che la risoluzione del contratto con la RAS si era resa necessaria a causa del sopravvenire di nuove normative, con particolare riferimento all'art. 13 della l. n. 70/1975, secondo cui l'indennità di anzianità da corrispondere all'atto della cessazione del servizio doveva essere a totale carico dell'ente.

L'Ente chiedeva quindi alla RAS la restituzione delle somme a suo tempo versate per poter successivamente liquidare il credito delle dipendenti.

La restituzione del capitale da parte della RAS a favore dell'Esmas è avvenuta nell'aprile del 2001.

La proposta di soluzione transattiva a stralcio rivolta dall'Esmas alle dipendenti è stata accettata da molte di esse.

Non da tutte però.

Nei confronti delle ricorrenti che hanno proseguito nel contenzioso l'Esmas ha eccepito l'intervenuta prescrizione di tutti i crediti vantati rilevando che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 17 maggio 2007 tutti i debiti dell'Esmas in liquidazione erano stati trasferiti all'Ufficio accertamenti e notifica sconti farmaceutici (Uansf).

2. Con la sentenza in epigrafe il Tar, per quanto qui rileva, ha respinto il ricorso premettendo che la controversia ha a oggetto una forma di previdenza aziendale che rientra nel generale assetto economico dei dipendenti e ha un'evidente natura retributiva, dal che consegue l'applicabilità della prescrizione quinquennale ex art. 2948, nn. 4 e 5 cod. civ. , con decorrenza anche in costanza di rapporto di lavoro, in forza della stabilità garantita a ogni rapporto d'impiego pubblico.

Considerato che “l’ente eccipisce la prescrizione quinquennale sostenendo che essa decorre dal momento in cui sono cessate le trattenute il 31 dicembre 1983; le ricorrenti ritengono invece che la decorrenza debba farsi risalire alla data del 26 aprile 2001, quando l’ESMAS ha definito la restituzione del capitale con la RAS ed ha comunicato che la restituzione delle somme sarebbe stata curata all’atto della definizione del contenzioso con tale compagnia assicuratrice ... (il Tar ha ritenuto) che, in applicazione del contratto del 1983, l’ente aveva proceduto alla trattenuta dallo stipendio dei propri dipendenti della quota da versare alla RAS, che avrebbe comportato nel 1995 una rendita vitalizia alla scadenza del contratto, pertanto, quando nel dicembre del 1983 smise di effettuare le trattenute, risolvendo il contratto con la RAS, divenne debitore delle somme sino ad allora versate dalle dipendenti in quanto erano venute meno le condizioni che legittimavano il prelievo dallo stipendio. Conseguentemente, da quella data è sorto il diritto delle dipendenti alla restituzione e, pertanto, è incominciato a decorrere il termine prescrizione. Poiché le ricorrenti hanno richiesto per la prima volta la restituzione delle somme versate nel 1993 (con la diffida suindicata –n. d. est.) il loro diritto risulta prescritto”.

3. Le appellanti in epigrafe hanno chiesto la riforma della sentenza con due ricorsi in appello (nn. RG 1682 e 1683 del 2009) deducendo l’erroneità della decisione di primo grado sotto svariati profili e insistendo per l’accoglimento delle istanze formulate avanti al Tar.

Nel corso del giudizio è deceduto il difensore delle appellanti, avv. \*\*\*\*\* e le signore meglio in epigrafe menzionate si sono costituite col nuovo difensore, avv. Rosalia Pacifico, per la conferma delle conclusioni già formulate.

All’udienza del 18 dicembre 2014 i ricorsi sono stati trattenuti una prima volta in decisione e la Sezione, previa riunione dei procedimenti, in quanto riguardanti la stessa causa e aventi a oggetto l’impugnazione della medesima decisione (cfr. art. 96, comma 1, c. p. a. ), e preso atto che in seguito alla soppressione e alla messa in liquidazione dell’Esmas, con decreto del 17 maggio 2007 del Ragioniere generale dello Stato sono stati trasferiti, dall’Esmas in liquidazione all’Uansf, in liquidazione, una serie di debiti in contestazione per vertenze legali, ha richiesto all’Uansf in liquidazione di conoscere se, tra i suddetti debiti in contestazione, per vertenze legali, trasferiti dall’Esmas, rientrano anche i debiti in contestazione relativi ai ricorsi in appello.

La richiesta istruttoria è rimasta ineseguita e all’udienza del 28 aprile 2015 il ricorso è stato nuovamente trattenuto in decisione.

4. L'Esmas –Ente scuole materne in Sardegna, istituito con la legge 1° giugno 1942, n. 901, e inserito nella tabella IV degli enti del Parastato di cui alla legge 20 giugno 1975, n. 70, è stato soppresso con la legge 6 ottobre 1998, n. 353, recante norme per la soppressione dell'Ente per le scuole materne della Sardegna e per il trasferimento allo Stato delle relative competenze e funzioni, e posto in liquidazione con le modalità previste dalla legge 6 dicembre 1956, n. 1404, recante “soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale”.

In particolare, l'art. 1 della legge n. 353 del 1998 ha disposto la soppressione dell'Esmas con effetto dal 1° giugno 1998, stabilendo che con la medesima decorrenza le scuole materne gestite dall'ESMAS sono trasformate in scuole materne statali.

L'art. 3, comma 1, della l. n. 353/1998 ha previsto, alla lett. a), il “trasferimento del personale docente e ausiliario, di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data del 30 aprile 1998 nelle scuole materne gestite dall'ESMAS, ai fini dell'inquadramento, con effetto (dal 1° giugno 1998) nei corrispondenti ruoli provinciali del personale del comparto "Scuola" di cui all'articolo 9 del regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593”; e alla lett. b) il “trasferimento del personale, di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data del 30 aprile 1998 presso la sede centrale dell'ESMAS, per l'inquadramento, anche in soprannumero, con effetto (dal 1° giugno 1998), nei ruoli del personale dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero della pubblica istruzione”. L'art. 3, ai commi 2 e 3, ha dettato norme sul mantenimento, a favore del personale dipendente dall'Esmas, dell'eventuale più favorevole trattamento economico in godimento alla data dell'inquadramento nei ruoli ministeriali, e disposizioni su previdenza e trattamento di fine servizio.

All'art. 4 è stato previsto che “alle operazioni liquidatorie provvede il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con le modalità previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni”.

5. Tutto ciò premesso la Sezione ritiene, ai fini del decidere, di dover acquisire agli atti del giudizio, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze –Dipartimento del tesoro, in persona del dirigente competente, il quale acquisirà informazioni, al riguardo, ove del caso, dal

Ministero dell'istruzione, una dettagliata e occorrendo documentata relazione sui rapporti patrimoniali passivi relativi agli ex dipendenti del soppresso Esmas.

Si richiede al MEF –Tesoro di adempiere alla presente richiesta istruttoria depositando la relazione su citata presso la segreteria della Sezione entro il 28 luglio 2015.

L'udienza per la trattazione del ricorso nel merito è fissata per il 20 ottobre 2015.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), non definitivamente decidendo sul ricorso in epigrafe, impregiudicata ogni decisione in rito, nel merito e sulle spese, dispone incumbenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Fissa l'udienza di discussione del ricorso nel merito per il 20 ottobre 2015, ore di rito.

Si dispone che la presente ordinanza interlocutoria sia trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze –Dipartimento del tesoro.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati:

Filippo Patroni Griffi, Presidente

Sergio De Felice, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Marco Buricelli, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/05/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)